



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

giovannipase@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Giovanni Pase](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Pieve di Soligo, 15 Dicembre 2020

OGGETTO: **FATTURA ELETTRONICA - NUOVE SPECIFICHE TECNICHE**

Gentili Clienti,
desideriamo riassumerVi le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° gennaio 2021.
Il nuovo tracciato contiene:

- **Nuovi codici relativi al Tipo Documento;**
- **Nuovi codici Natura;**
- **Nuovi codici di Tipo ritenuta.**

TIPO DOCUMENTO

Per quanto riguarda i codici da inserire nel campo **Tipo Documento** sono stati introdotti 11 nuovi codici che il soggetto IVA dovrà utilizzare.

Codice tipo documento	Descrizione e utilizzo del codice
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno: trasmissione allo Sdl di un documento contenente le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni soggette a reverse charge interno (art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972)
TD17	Integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall'estero: trasmissione allo Sdl di un documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l'autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: trasmissione allo Sdl di un documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, D.L. n. 331/1993
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72: trasmissione allo Sdl di un documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta oppure l'autofattura, nei casi di acquisto da soggetti non residenti (rispettivamente intra-UE ed extra-UE) di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA, diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni

Circolare clienti n. 67/T/2020



TD20	Autofattura
TD21	Autofattura per splafonamento: trasmissione allo Sdl di un'autofattura per regolarizzare gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi superiori al plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta (art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972)
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA: trasmissione allo Sdl di un documento contenente l'integrazione per estrazione di beni di provenienza UE e autofattura per estrazione beni di provenienza extra-UE
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA: estrazione del bene da un deposito IVA per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato con versamento dell'imposta tramite F24, dovuta dal soggetto che immette o procede all'estrazione ma versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a): trasmissione allo Sdl entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, delle fatture differite emesse a fronte di cessione di beni o prestazioni servizi (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b): trasmissione allo Sdl entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, delle fatture emesse per cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto per il tramite del proprio cedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (art. 36, DPR n. 633/72): trasmissione allo Sdl di fatture elettroniche immediate o differite aventi ad oggetto cessioni di beni ammortizzabili oppure per passaggi interni (art. 36, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) che non concorrendo alla formazione del volume d'affari vanno annotate nel rigo VE40 della dichiarazione IVA;
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa: trasmissione allo Sdl di fatture elettroniche ad oggetto operazioni riguardanti la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art.2, comma 2, numero 5), D.P.R. n. 633/1972), oltre che operazioni riguardanti le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta (art. 2, comma 2, numero 4), D.P.R. n. 633/1972)

CODICI NATURA

Per quanto riguarda i **nuovi codici di dettaglio da indicare nel campo Natura**, il loro utilizzo sarà **"obbligatorio"** a decorrere **dal 1° gennaio 2021**.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2021 i codici N2, N3 ed N6 **non saranno più utilizzabili**. I **codici N2, N3 ed N6** sono stati suddivisi in più codici. In particolare:

- per il codice N2, relativo alle **somme non soggette**, sono previsti **due nuovi "codici"**;
- per il codice **N3**, relativo **alle somme non imponibili**, sono state introdotte **6 nuove tipologie** di non imponibilità;
- il codice **N6**, relativo all'"**inversione contabile**" è stato dettagliato tramite l'introduzione di **nove nuove tipologie** di inversione contabile.

N2 - OPERAZIONI NON SOGGETTE

I due nuovi codici introdotti per il codice **N2**, relativo alle **operazioni "Non soggette"**, sono:

- **N2.1 - "Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72"**, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies;
- **N2.2 - "Non soggette – altri casi"**: che dovrà essere utilizzato per esempio nei casi di operazioni effettuate nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

N3 - OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Le sei nuove tipologie di non imponibilità introdotte, relative al codice **N3 "Non imponibili"**, sono:

- **N3.1 - "Non imponibile - esportazioni"**, utilizzato, ad esempio per le cessioni all'esportazione non imponibili, (art. 8, comma 1, lett. a), lett. b), lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993);
- **N3.2 - "Non imponibile - cessioni intracomunitarie"**, utilizzato nei casi di cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993);
- **N3.3 - "Non imponibile - cessioni verso San Marino"**, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi (art. 71, D.P.R. n. 633/1972);
- **N3.4 - "Non imponibile - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazioni"**, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuati ex art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972;
- **N3.5 - "Non imponibile a seguito di dichiarazione d'intento"**, utilizzato nei casi di operazioni (cessioni di beni prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d'intento ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972;
- **N3.6 - "Non imponibile - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond"**, utilizzato, ad esempio, per le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/1993) ovvero per i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/1993).

N6 - INVERSIONE CONTABILE

Le nove nuove tipologie introdotte, relativamente al codice **N6 -" Inversione Contabile"**, sono:

- **N6.1 - "Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero"**, utilizzato nei casi di cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972), per le quali è previsto il pagamento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta;
- **N6.2 - "Inversione contabile - cessione di oro e argento puro"**, utilizzato nei casi di cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, nonché l'ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;
- **N6.3 - "Inversione contabile - subappalto nel settore edile"**, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta (art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.4 - "Inversione contabile - cessione di fabbricati"**, utilizzato nei casi di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.5 - "Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari"**, utilizzato nei casi di cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.6 - "Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici"**, utilizzato nei casi di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.7 "Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi"**, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.8 - "Inversione contabile - operazioni settore energetico"**, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.9 - "Inversione contabile - altri casi"**, utilizzato nei casi di operazioni di inversione non riportate ai precedenti punti.

TIPO RITENUTA

Per quanto riguarda i **codici** relativi al **"Tipo Ritenuta"**, oltre agli attuali RT01 (Ritenuta persone fisiche) e RT02 (Ritenuta persone giuridiche) al fine di gestire alcune tipologie di contributi, sono stati aggiunti 4 nuovi codici da inserire nel campo TipoRitenuta.

In particolare:

- **RT03 - Contributo INPS:** da utilizzare qualora il prestatore emetta una fattura con una quota INPS a suo carico;
- **RT04 - Contributo ENASARCO:** da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un agente di commercio, con la quota di contributo ENASARCO a carico dello stesso agente;
- **RT05 - Contributo ENPAM:** da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;



- **RT06 - Altro contributo previdenziale:** da utilizzare in tutti gli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.

ALTRE NOVITÀ DEL TRACCIATO

Tra le novità introdotte nel nuovo tracciato .xml della fatturazione elettronica segnaliamo:

- l'aggiunta **di due nuovi codici da inserire nel campo <CausalePagamento>** all'interno del blocco <DatiRitenuta>, ed in particolare il codice M2 (prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente) e il codice Z0 (titolo diverso dai precedenti). Tale modifica è stata introdotta al fine di allineare i codici delle ritenute con quelle della Certificazione Unica;
- l'introduzione, tra le Modalità di pagamento, del codice **MP23** relativo al **pagamento PagoPA**;
- il **calcolo automatico dell'imposta di bollo**: il Sistema di Interscambio calcola automaticamente l'imposta di bollo qualora la fattura elettronica assolve l'imposta di bollo; è sufficiente indicare "SI" nel solo campo <BolloVirtuale> mentre la compilazione del campo <ImportoBollo> **diviene opzionale**.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati